

CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/2006.

A. INQUADRAMENTO GENERALE, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente documento individua le linee guida del procedimento di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti con "Impianti/attività in deroga" – individuati **nell'Allegato 1 del presente provvedimento**, sulla base di quanto definito dall'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 s.m.i. e dal relativo Allegato IV, Parte II alla Parte quinta, **nell'ipotesi che il gestore dello stabilimento non si avvalga dell'AUA.**

Nel caso in cui il gestore dello stabilimento voglia, viceversa, avvalersi dell'AUA dovrà fare riferimento alla procedura di cui all'art. 4 del d.P.R. 59/2013 e alle normative regionali di settore (Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19, d.G.R. 16 maggio 2014 n.1840, d.d.g. 5512 del 25/6/2014).

Al gestore di uno stabilimento con impianti/attività in deroga che intenda chiedere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i., è consentito:

- a) presentare al SUAP territorialmente competente, la **domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, avvalendosi della facoltà di non richiedere l'AUA.** In questo caso, come previsto dall'art. 272 del d.lgs. 152/2006, **ai fini dell'esercizio dell'attività, il gestore potrà avviare la stessa decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo la logica del "silenzio-assenso" prevista per questo procedimento, fermo restando eventuali diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente o del Comune;**
oppure
- b) presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del d.P.R. 59/2013, secondo le disposizioni regionali e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente. In questo caso, il procedimento è soggetto alla disciplina dell'art. 4 del medesimo d.P.R. e comunque, **ai fini dell'esercizio dell'attività, il gestore dello stabilimento dovrà attendere il rilascio espresso dell'AUA da parte dello sportello SUAP,**

La domanda andrà presentata in ogni caso al SUAP, in modalità telematica, e contenere le informazioni di cui all'allegato 3A "Modello di domanda di adesione all'autorizzazione generale" alla presente autorizzazione generale.

Per le definizioni utili a individuare il campo d'applicazione del presente provvedimento, si rimanda integralmente al Titolo I della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 (in particolare, l'art. 268 del decreto legislativo).

Di seguito si riportano le definizioni più utili ai fini della sua applicazione.

a) "Stabilimento":

È il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività (*art. 268 punto h d.lgs. 152/2006*).

b) Impianto/Attività in deroga:

Impianto/attività svolta in uno stabilimento e contenuta nell'elenco di cui all'Allegato 1 della presente delibera o comunque esplicitamente riconducibile ad una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici degli allegati tecnici riferiti alle attività di cui al suddetto elenco, fermo restando il rispetto delle soglie ivi individuate;

- **Impianto/Attività esistente:** impianto/attività per la quale il gestore ha presentato domanda di adesione ai sensi della d.G.R. 8832/2009 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi ed in esercizio alle condizioni contenute nell'allegato tecnico di riferimento cui ha aderito;
- **Impianto/Attività nuova:** impianto/attività per la quale il gestore presenta domanda di adesione successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;

c) "Gestore dello stabilimento":

È la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nell'autorizzazione (art. 268, punto n d.lgs. 152/2006).

d) "Autorità competente":

In Lombardia, ai sensi della LR n.24/2006, l'Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera, sia per quanto concerne le procedure ordinarie ex art. 269, che per quanto concerne le autorizzazioni in deroga ex art. 272, è la Provincia o Città Metropolitana.

Secondo il Regolamento AUA (d.P.R. n. 59/2013), l'autorità competente in materia di AUA, come ribadito dalla LR n.19/2014, è la Provincia o Città Metropolitana.

e) "Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)"

L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Il SUAP è di fatto il soggetto responsabile del procedimento; attraverso il SUAP devono transitare tutte le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti il procedimento (domanda di adesione, richiesta integrazioni, eventuale diniego dell'autorizzazione, ecc.), salvo diversamente esplicitato nel presente provvedimento.

f) Sostanze/miscele "classificate"

Come tali si intendono le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La presenza di sostanze/miscele pericolose nel ciclo produttivo da cui si origina l'emissione, esclude la possibilità di aderire all'autorizzazione "in via generale" per le attività/impianti in deroga.

Ai fini della verifica dell'esclusione dalle attività/dagli impianti in deroga è necessario valutare - nell'ambito delle materie prime utilizzate nel ciclo tecnologico da cui si origina l'emissione - la classificazione della miscela; il richiamo al termine "sostanza" è da intendersi riferito ai soli casi in cui tra le materie prime vi siano sostanze "pure".

g) Modifica del ciclo produttivo

Per modifica del ciclo produttivo si intende una modifica concernente il ciclo tecnologico e le emissioni tale per cui l'attività oggetto di autorizzazione generale continua a rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico per il quale ha presentato precedentemente domanda di autorizzazione e garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Sono modifiche del ciclo produttivo che richiedono una comunicazione (vedi successivo paragrafo G, punto 24):

- l'aggiunta/eliminazione o accorpamento di punti di emissione;
- la modifica della tipologia del sistema di abbattimento in riferimento alle schede di cui alla d.G.R. n. 3552/2021;

In riferimento alla capacità produttiva, sono inoltre da considerarsi modifiche del ciclo produttivo soggette a comunicazione, salvo diversamente stabilito negli allegati tecnici, quelle che implicano:

- per attività sotto "soglia massima", un incremento delle materie prime tale da superare tali soglie;
- per attività sopra "soglia massima", un incremento delle materie prime che concorrono alla determinazione della soglia superiore del 25% del valore indicato nella relazione tecnica di riferimento o la riduzione sino al rispetto della "soglia massima";

Le suddette modifiche sono da considerarsi come non sostanziali ai fini della determinazione della tariffa istruttoria ai sensi della d.G.R. n. 9201 del 30 marzo 2009 e degli aspetti sanzionatori ex art. 279 del d.lgs.152/2006.

Fermo restando le condizioni sopra riportate, non sono soggette a comunicazione le modifiche non contemplate nei casi precedenti quali: la sostituzione di macchinari, la sostituzione dei sistemi di abbattimento se ricadenti nella stessa tipologia, la traslazione di impianti/macchinari, la modifica quali/quantitativa delle materie prime utilizzate purché entro le soglie sopra riportate.

B. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari all'installazione e all'esercizio degli impianti o delle attività in deroga.
2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione generale – comprensiva degli allegati tecnici specifici - si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi alla data di adesione all'autorizzazione.
3. Il gestore di una attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi della d.G.R. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, potrà proseguire l'esercizio dell'attività per un periodo pari a 15 anni dalla data adesione all'autorizzazione, secondo le condizioni contenute nell'allegato tecnico cui ha aderito. Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità sopra individuato, il gestore dovrà presentare secondo le modalità di cui alla successiva lettera E, una domanda di rinnovo dell'adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo e adeguarsi ai contenuti dello stesso – salvo diversamente stabilito nell'allegato - entro 1 anno dalla domanda di adesione. Al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, o nel caso di mancato adeguamento ai contenuti dello specifico allegato tecnico nel termine di 1 anno dalla data di efficacia della domanda di rinnovo dell'adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione. In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.
4. Fermo restando il rispetto delle soglie previste da ogni singolo allegato, il gestore dello stabilimento potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere una attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque se tutta l'attività svolta nello stabilimento è esplicitamente riconducibile ad una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici di uno specifico allegato tecnico (esempio 1: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico allegato AD 30; esempio 2 se l'attività svolta consiste esclusivamente nel taglio, rifilatura, foratura della carta, si potrà richiedere l'adesione all'Allegato Tecnico n.29 “produzione di carta, cartone e similari...” rispettando le prescrizioni delle pertinenti fasi lavorative interessate);
5. E' possibile presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l'allegato tecnico di riferimento, anche laddove l'attività/impianto è già individuata nell'elenco di cui all'allegato 1; (es. medi impianti di combustione potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà adottato il pertinente allegato tecnico; pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 ton/anno potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico);
6. Il gestore potrà esercitare, nel medesimo stabilimento, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.

7. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale degli autocontrolli comunicandolo in via preventiva all'Autorità Competente ed all'ARPA territorialmente competente.
8. Il gestore di stabilimento dove siano presenti gli impianti o le attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 (oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale).

C. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

9. Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006, il gestore dello stabilimento che non intenda avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e che:
 - a. intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;
 - b. intenda trasferire da un luogo ad un altro lo stabilimento/attività esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - c. intenda apportare una modifica ad uno stabilimento/attività esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - d. intenda continuare l'esercizio di un impianto o attività precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo; ciò, sia nel caso di attività precedente classificata come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 (cosiddette attività ad "inquinamento scarsamente rilevante"), sia nel caso di attività precedente autorizzata ai sensi dell'art. 269 (attività "ordinaria"), fermo restando - in ogni caso - il rispetto delle soglie di produzione.
10. Potrà, altresì, presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale il gestore di uno stabilimento già autorizzato in via ordinaria (art. 269 d.lgs. 152/2006) o AUA, che intenda esercire, nello stesso luogo, una o più delle seguenti attività:
 - a) saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30;
 - b) elettroerosione di cui all'allegato tecnico n. 36
 - c) impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW di cui all'allegato tecnico n. 37;
 - d) gruppi elettrogeni o motori di emergenza di cui all'allegato tecnico n. 38;
 - e) linee di trattamento fanghi di cui all'allegato tecnico n. 39;
 - f) sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti di cui all'allegato tecnico n. 12;
 - g) verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno di cui all'allegato tecnico n. 8;
 - h) lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche [...] di cui all'allegato tecnico n. 32;
 - i) trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi di cui all'allegato tecnico n. 35
 - j) medi impianti di combustione industriali di cui all'allegato tecnico 41;
 - k) molitura di cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno di cui all'allegato tecnico n. 21;
 - l) attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano di cui all'allegato tecnico n. 40;

In tali casi si applicherà la procedura di adesione all'autorizzazione generale delineata ai successivi paragrafi E, F e G. L'Autorità Competente potrà aggiornare l'Autorizzazione ordinaria ex art. 269, ovvero l'AUA, al primo momento utile modificando - eventualmente - la periodicità previste per le

analisi periodiche. Fino a tale aggiornamento il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale e dagli specifici allegati interessati.

D. CASI DI ESCLUSIONE

11. Non è possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006:
 - a) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività che danno origine alla/e emissione/i, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale esclusione si applica nel caso in cui le suddette sostanze o miscele siano utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro **tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
 - b) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - c) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo stabilimento, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del d.lgs. 152/2006 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo C, punto 10.
 - d) in presenza di emissioni diffuse e reimmesse in ambiente di lavoro, ad eccezione di quanto eventualmente previsto negli specifici allegati tecnici e ai successivi punti 12 e 13.

12. Salvo diversamente specificato negli allegati tecnici (come, ad esempio nel caso delle lavorazioni meccaniche, allegato 32), tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate negli allegati tecnici di riferimento delle autorizzazioni generali per attività in deroga, a cui non corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo "sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche" del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso siano le uniche fasi lavorative presenti, la ditta è anche esonerata dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale. *(Ad esempio Allegato n. 19: qualora una ditta effettui esclusivamente la fase di spremitura e centrifugazione, non dovrà presentare domanda di autorizzazione in via generale per attività in deroga).*

13. Nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, quali ad esempio le attività di saldatura, pulizia o lavorazione meccanica, elettroerosione o assimilabili, svolte al servizio di quella principale e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientrano tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute negli ambienti di lavoro.

E. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

14. La domanda di adesione all'autorizzazione generale - **completa in ogni sua parte e comprensiva degli allegati indicati nel modello di domanda di adesione** di cui all'allegato 3A - sottoscritta dal gestore dello stabilimento, dovrà essere trasmessa allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede lo stabilimento, in modalità telematica, attraverso le piattaforme da questo indicati che dovranno aver integrato il modello sopra richiamato;
15. La domanda dovrà essere presentata allo sportello SUAP **almeno 45 giorni prima** dell'installazione presso lo stabilimento del nuovo impianto/della nuova attività, oppure del trasferimento dello stabilimento.

16. Il SUAP deve trasmettere immediatamente (entro 5 giorni) la domanda di adesione all'Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti per il procedimento (vale a dire il Comune dove è situato lo stabilimento e il Dipartimento ARPA territorialmente competente).
17. Laddove il SUAP non abbia adottato sistemi conformi al d.P.R. 160/2010 ed alle specifiche per l'interoperabilità definite da Regione Lombardia per il ricevimento telematico delle domande di adesione, questa potrà essere trasmessa dal gestore a mezzo Posta Certificata (PEC), utilizzando il modello di cui all'allegato 3A;

F.1 PROCEDIMENTO

18. Il procedimento, valido nel caso in cui il gestore non intenda avvalersi dell'AUA, è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda al SUAP, debitamente sottoscritta **e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.**
19. Nel caso di domanda incompleta, l'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiede al gestore - tramite il SUAP - le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salvo proroga; in tale caso il termine di 45 giorni per l'efficacia dell'autorizzazione, stabilito dall'articolo 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
20. Il Comune interessato o l'ARPA, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione può chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere tramite il SUAP, di negare l'adesione. In tal caso la Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi anche al gestore, decide in ordine alla domanda di adesione entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso.
21. Nel caso fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, il gestore potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del d.lgs. 152/2006.

F.2 EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

22. L'autorizzazione in deroga assume efficacia, ed il gestore può quindi avviare l'attività, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione al SUAP, secondo quanto previsto dall'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006.
23. Nel caso di applicazione del punto 20. del precedente paragrafo F1. (osservazioni da parte del Comune o dell'ARPA), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia.
24. La Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere trasmesso - previa, se del caso, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 22.
25. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati la cui acquisizione sia prevista dalle normative di settore in relazione agli impianti ed alle attività contemplati dall'autorizzazione generale.

G. DISPOSIZIONI GENERALI

Rispetto delle condizioni

26. Il gestore dello stabilimento con impianti/attività in deroga deve osservare le condizioni riportate nel presente provvedimento, nonché le prescrizioni relative ai cicli tecnologici oggetto della domanda riportati negli allegati specifici, secondo le seguenti tempistiche:
 - a) I gestori degli impianti e delle attività esistenti (ad es. nel caso di rinnovo dell'autorizzazione o di primo assoggettamento ad autorizzazione in via generale per attività precedentemente soggetta a diverso regime autorizzativo) dovranno provvedere ad adeguarsi alle presenti

prescrizioni generali e a quelle specifiche contenute nel relativo allegato entro un anno decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata. In caso di mancato adeguamento a tali prescrizioni nel termine indicato, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.

- b) I gestori degli impianti o delle attività nuove dovranno provvedere al rispetto delle presenti prescrizioni generali e di quelle specifiche contenute nel relativo allegato a decorrere dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

Modifiche e comunicazioni

27. Il gestore dello stabilimento che intenda apportare **una modifica al ciclo produttivo** (come definita al paragrafo A., lett. g) del presente documento) che abbia effetti rilevanti sull'inquinamento atmosferico dell'impianto/attività, precedentemente autorizzato/a in via generale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione al SUAP utilizzando il modello di cui all'allegato 3B, **almeno 45 giorni prima della data di esecuzione**; il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio. A tale procedimento di applicano le procedure di cui alla lettera F.
28. Il gestore è tenuto a comunicare al SUAP eventuali variazioni della ragione sociale della ditta, della sede legale della ditta, la cessione d'azienda (subentro, volturazione, ecc.), la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando il **modello di comunicazione amministrativa** di cui all'allegato 3C. Il SUAP, provvederà ad inoltrare la comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
29. I procedimenti di modifica di impianti/attività o le comunicazioni di variazione amministrativa di cui ai precedenti punti, non hanno effetto sul termine di validità dell'autorizzazione

Controllo delle emissioni

30. In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una **"soglia massima"** pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dalla effettuazione delle analisi di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici successivi. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio, che può essere effettuata contestualmente alla domanda di adesione. Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta "soglia massima" o non sia prevista tale soglia, i controlli analitici degli inquinanti sono obbligatori. Per il calcolo delle grandezze oggetto della soglia si dovrà fare riferimento alla capacità produttiva a regime degli impianti, senza tener conto di eventuali oscillazioni dovute ad esempio alle dinamiche di mercato. In ogni caso, eventuali variazioni in merito a tale aspetto, costituiscono una modifica del ciclo produttivo e devono pertanto essere preventivamente comunicate dal gestore, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo "modifiche e comunicazioni".
31. I risultati delle analisi di messa a regime degli impianti e degli autocontrolli periodici relativi alle emissioni convogliate o diffuse (queste ultime relative all'Allegato tecnico n. 32) ed i bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV, qualora previsti dagli specifici allegati tecnici, dovranno essere inseriti a cura del gestore all'interno dell'applicativo denominato AUA POINT (ex AIDA 2.0) secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. XI/5773 del 21.12.2021. I gestori devono comunque conservare presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità Competenti e di Controllo, i rapporti di prova unitamente alle eventuali informazioni previste dalle condizioni contenute nell'autorizzazione.